DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1989

recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

(89/178/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi [1] in particolare l'articolo 15,

considerando che l'allegato II della direttiva 88/379/CEE comprende, al punto 2.1, disposizioni particolari di etichettatura in materia di pitture e vernici contenenti piombo; che tali disposizioni sono connesse al tenore totale di piombo espresso in funzione del peso totale del preparato in questione, che tale tenore di piombo, in applicazione della direttiva 86/508/CEE della Commisisone [2], deve essere rivisto entro e non oltre il 31 dicembre 1988;

considerando che i preparati contenenti cloro attivo o componenti suscettibili di liberarne, venduti al pubblico, possono in talune condizioni particolari presentare un rischio per gli utenti imprudenti; che in tali condizioni è opportuno informarli;

considerando che i preparati contenenti cadmio (leghe) impiegati per la saldatura e la brasatura presentano pericoli soltanto durante l'uso; che in tali condizioni è perciò necessario fornire agli utenti mediante un'etichettatura particolare le informazioni che permettono loro un utilizzo razionale e inoffensivo di detti prodotti;

considerando che, pertanto, le disposizioni particolari di etichettatura per taluni preparati dell'allegato II della direttiva 88/379/CEE debbono essere riviste e completate;

considerando che le misure previste alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 88/379/CEE è modificato come segue:

1) al punto 2.1. il valore percentuale 0,25 % è sostituito dal valore 0,15 %;

2) è aggiunto il testo dei seguenti punti:

« 7. PREPARATI VENDUTI AL PUBBLICO CONTENENTI CLORO ATTIVO.

L'imballaggio dei preparati contenenti più dell'1 % di cloro attivo deve portare le seguenti iscrizioni:

"Attenzione: Non utilizzare insieme ad altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro)".

8. PREPARATI CONTENENTI CADMIO (LEGHE) DESTINATI ALL'IMPIEGO PER LA BRASATURA E LA SALDATURA.

L'imballaggio di tali preparati dovrà portare in miniera leggibile e indelebile le seguenti menzioni:

"Attenzione: Contiene cadmio.
Fumi pericolosi si producono durante l'uso.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le norme di sicurezza". »

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° dicembre 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 1991 al più tardi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

[1] GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
[2] GU n. L 295 del 18. 10. 1986, pag. 31.